

Procedura comparativa ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) finalizzata alla stipula di una convenzione con le organizzazioni di volontariato, di un servizio di emergenza territoriale con interventi di soccorso con ambulanza per l'Azienda ULSS 8 Berica per l'area dei territori di Sandrigo.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA SIMOG N. 8866330

CIG N. 956424262D

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, in regime di convenzione con le organizzazioni di volontariato, di un servizio di emergenza territoriale con interventi di soccorso con ambulanza per l'Azienda ULSS 8 Berica per l'area dei territori di Sandrigo.

Il servizio potrà essere affidato ad una Organizzazione di volontariato oppure ad una associazione di Organizzazioni di volontariato, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei requisiti previsti.

La durata della convenzione è di 6 mesi.

ART. 2 - FINALITA' E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART 2.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS 8 Berica intende perseguire la realizzazione di un sistema organizzativo in grado di fornire risposte adeguate alle molteplici esigenze dell'utenza sanitaria. I servizi oggetto del presente appalto devono integrarsi a livello dei Presidi Ospedalieri con i servizi resi direttamente dall'Ulss, con i piani di lavoro, i protocolli operativi e le indicazioni impartite, in particolare dalle DD.MM.OO di Presidio nonché dalla C.O. 118 dell'Azienda ULSS 8 Berica.

ART 2.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA

I servizi di soccorso in emergenza oggetto di questo capitolato riguardano l'Area dei territori di Sandrigo e comprendono gli interventi di soccorso in emergenza e i ricoveri urgenti con ambulanza.

Sandrigo: area territori di Sandrigo tramite ambulanza infermierizzata.

DURATA DEL SERVIZIO	Sede di stazionamento del mezzo in servizio	Tipo di mezzo	Numero mezzi	giorni	Fasce orarie	equipaggio
6 MESI	Sandrigo	Ambulanza	1	Tutti i giorni	H 12 per la struttura di Sandrigo orario 08:00 – 20:00	1 autista soccorritore e 1 infermiere

Il chilometraggio annuo presunto per l'affidamento è di ca. 27.000 km/6 MESI.

Si precisa che per il servizio sarà corrisposto un canone mensile omnnicomprensivo come previsto dal Disciplinare di gara.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale i KM complessivi percorsi siano in + o in – del 20% del totale dei KM sopra indicati, gli stessi saranno ricompresi nel canone complessivo offerto senza ulteriori adeguamenti.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

I mezzi di cui sopra dovranno garantire interventi di soccorso con ambulanza disposti dalla C.O. 118 SUEM di Vicenza, in favore di utenti che presentano patologie o sintomi che richiedono trattamenti e/o accertamenti ospedalieri immediati e che non consentono all'utente di recarsi al Pronto Soccorso con mezzi diversi dall'ambulanza.

I mezzi e gli equipaggi impiegati nei servizi opereranno sotto la direzione operativa della C.O. 118 SUEM di Vicenza. Nei mezzi utilizzati, sia per quanto riguarda le dotazioni sanitarie ed i DPI che per la composizione dell'equipaggio, nonché per i requisiti delle dotazioni sanitarie e dei DPI e del personale operante a bordo delle stesse, dovrà essere rispettato quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento (DGRV n. 1515/2015 ed eventuali allegati e modifiche) e quanto specificato nel presente capitolato. Il servizio dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile e seguendo il percorso più breve in rapporto alle condizioni fisiche e di sicurezza del trasportato, alle oggettive situazioni di viabilità ed al rispetto del codice della strada.

Eccezionalmente, in caso di necessità e/o di richiesta, dovranno essere trasportati in ambulanza, oltre ad un paziente barellato, anche eventuali ulteriori pazienti non barellati (nei limiti dei posti a sedere disponibili nell'ambulanza).

Per ogni tipologia di trasporto, si dovrà accertare e segnare su apposita check-list la presenza di effetti personali, protesi, ausili, apparecchi acustici, occhiali. L'affidatario dovrà possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalle leggi nazionali e regionali per la specifica attività e dovrà adeguarsi, a proprie spese, ad ogni nuova normativa di legge inerente il servizio svolto, eventualmente emanata in corso di vigenza del contratto.

In particolare l'affidatario, come precisato nel Disciplinare, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto con ambulanza e dell'accreditamento per l'esercizio del servizio di trasporto sanitario rilasciati dalla Regione Veneto.

Qualora l'Affidatario dovesse perdere questi requisiti minimi ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS 8 Berica, che provvederà all'assegnazione del servizio ad altro Ente utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente procedura comparativa.

ART. 4 - MEZZI ED APPARECCHIATURE: DOTAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L'Affidatario dovrà garantire il servizio mediante l'utilizzo dei mezzi di soccorso autoambulanze di tipo A di cui al DM 553/87 (o di tipo B di cui a UNI EN 1789/2007), con le seguenti caratteristiche:

- Ambulanza di soccorso avanzato di cui al punto 3.3.3 dell'Allegato A della DGR 1515/2015.

Le ambulanze dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla DGRV 1515/2015 e dalla normativa vigente.

Le ambulanze immatricolate dopo l'entrata in vigore della DGRV 1515/2015 devono essere conformi alla EN 1789/2007. I mezzi adibiti all'attività di soccorso dovranno avere, durante tutta la durata del contratto, un'anzianità inferiore ai anni 7 (sette) dalla data di prima immatricolazione e una percorrenza inferiore ai 400.000 Km. Se durante la durata del contratto, i mezzi dovessero aver superato anche uno solo di detti requisiti dovranno essere sostituiti.

L'affidatario deve disporre di almeno un mezzo di riserva, avente le medesime caratteristiche richieste dal

presente capitolato per il mezzo da utilizzare comprensivo delle dotazioni interne richieste.

La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nell'ambulanza dovranno essere conformi alla normativa Europea EN 1865:2001 ed EN 1789/2007. Le attrezzature elettromedicali dovranno essere conformi alle norme CEI, alle Direttive CEE 89/336 "Compatibilità elettromagnetica" e 93/42 "Dispositivi medici" e s.m.i. e alla normativa Europea EN 1789/2007.

Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE.

Ciascun mezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare smartphone

Le ambulanze dovranno essere provviste della dotazione prevista dalla DGR 1515/2015 e normativa vigente.

L'azienda Ulss metterà a disposizione delle Odv con cui verrà stipulata la convenzione la seguente strumentazione:

- Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat-Capnometria
- ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione (secondo indicazioni Direttore CO 118 dell'Azienda ULSS 8 Berica)
- Defibrillatore con Pacing transcutaneo

Le attrezzature in dotazione degli automezzi dovranno essere compatibili con quelle in uso presso il SUEM 118 dell'Azienda Ulss n. 8 Berica. Le attrezzature in dotazione degli automezzi dovranno essere compatibili, in particolare, con ventilatori, sistemi di immobilizzazione, sistemi di intraossea.

Tutte le ambulanze dovranno, inoltre, essere dotate del seguente materiale di protezione individuale (DPI) e delle seguenti dotazioni tecniche:

- guanti monouso non sterili di misura S-M-L
- mascherine chirurgiche
- 3 mascherine FFP2
- soluzione idroalcolica per disinfezione delle mani
- box per la raccolta di taglienti
- un dispositivo di illuminazione portatile
- un martelletto per la rottura dei vetri
- un rilevatore portatile di monossido di carbonio
- 2 elmetti protettivi
- 2 paia di occhiali protettivi
- un indumento ad alta visibilità per ciascun componente dell'equipaggio a bordo
- calzature idonee.

Le ambulanze dovranno essere dotate di:

- almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori, o barre luminose;
- due lampeggianti anteriori al di sotto del cofano motore;
- in alternativa a ciascuna coppia di lampeggianti è ammesso l'impiego di un'unica barra luminosa.

Tali mezzi dovranno inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti esclusivamente a veicolo fermo, di sistema di allarme acustico omologato e di cicalino per la retromarcia. Il sistema di allarme acustico deve essere ridondato. Durante la stagione invernale i mezzi dovranno montare pneumatici termici invernali.

L'Affidatario dovrà conservare per ciascun mezzo **un fascicolo** che documenti tutta la storia del veicolo, dall'acquisto (dati relativi all'immatricolazione ed omologazione), alla dismissione, agli allestimenti, dove

sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Esso potrà esser visionato, in qualunque momento, su richiesta dall'Azienda ULSS 8. Il fascicolo potrà essere mantenuto anche in formato elettronico, consultabile anche dall'Azienda ULSS 8 Berica. Sul fascicolo dovrà essere annotata al termine di ciascun anno la percorrenza chilometrica del mezzo.

Per ciascun mezzo dovrà essere presente un dettagliato **programma di verifica e manutenzione** che comprende la manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dall'Impresa, le verifiche giornaliere e di inizio turno.

Per ogni mezzo dovrà essere presente un **registro**, dove sono annotate tutte le operazioni di manutenzione e verifica. La procedura dovrà prevedere un modulo per la segnalazione del guasto, che riporti anche la presa in carico del problema da parte dell'addetto, l'intervento correttivo effettuato ed il relativo esito. La procedura dovrà prevedere le modalità dei collaudi da effettuare dopo un intervento di manutenzione straordinaria. La procedura dovrà indicare i soggetti interni o esterni, che effettuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le procedure e la relativa modulistica potranno essere anche in formato elettronico, consultabile anche dall'Azienda ULSS 8 Berica.

L'Affidatario dovrà predisporre una procedura che identifichi i guasti ed i malfunzionamenti che comportano l'impossibilità di mantenere in servizio il mezzo. In particolare, i mezzi non potranno essere utilizzati se presentano:

- guasti dei dispositivi di allarme luminoso; in questo caso è ammesso l'impiego del mezzo, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal rilievo del guasto, se rimangono comunque funzionanti almeno un dispositivo anteriore ed uno posteriore, entrambi sul tetto del mezzo;
- allarme acustico non funzionante;
- guasto dei dispositivi di illuminazione del veicolo;
- pneumatici usurati o gonfiati a pressione non corretta;
- cerchi delle ruote danneggiati;
- assenza di uno o più bulloni di fissaggio;
- validità della revisione scaduta.

In caso di avaria di un automezzo per incidente o quant'altro o per i normali interventi di manutenzione, o in caso di guasto delle apparecchiature contenute nei mezzi, l'Affidatario si impegna a sostituirlo tempestivamente con altro di uguali caratteristiche, **senza pregiudizio alcuno per il soccorso**.

Tutti i mezzi devono effettuare le revisioni periodiche previste dalle normative vigenti.

Ogni mezzo (anche quello di riserva) dovrà esporre il contrassegno dell'AULSS 8 Berica ed il logo regionale 118, che identifica i mezzi di accreditati. Lo stesso non deve recare numeri di telefoni riferiti alla Ditta/Ente di appartenenza al di fuori del numero 118.

I segnali distintivi dei mezzi di soccorso, quali la fascia catarifrangente da apporre sulle fiancate laterali e sui portelloni posteriori – le croci internazionali di soccorso – la scritta ambulanza, devono comunque essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge.

Per ciascun mezzo dovrà essere presente **una procedura per la sostituzione delle bombole di ossigeno** che descriva tutte le operazioni da compiere ai fini di sicurezza dell'operazione e dell'impianto. Dovrà essere presente una procedura per i controlli periodici della tenuta dell'impianto di distribuzione dell'ossigeno di bordo dell'ambulanza, che dovranno essere riportati sul registro di manutenzione del mezzo.

La barella in dotazione alle ambulanze deve avere il carrello retrattile ed essere dotata di fermo di sicurezza che ne impedisce l'uscita dal veicolo se il carrello non è estratto. Il dispositivo di fermo a bordo deve essere approvato dal costruttore della barella e consentire il bloccaggio su tutti gli assi. Per ciascuna

barella deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e modello, data di acquisto, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto incaricato degli interventi di manutenzione.

Per tutte le dotazioni sanitarie dovranno essere presenti il manuale d'uso ed una scheda d'uso semplificata a disposizione del personale, anche in formato elettronico.

L'Affidatario dovrà preventivamente comunicare all'Ulss n. 8 Berica le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione, dichiarando altresì le caratteristiche dei nuovi mezzi, il regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio. L'Ulss si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle più attuali normative in vigore.

L'efficienza degli automezzi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere controllate dall'Azienda ULSS 8 Berica in qualsiasi momento; la stessa si riserva, inoltre, il diritto di ispezionare tramite i propri incaricati, in ogni momento gli automezzi adibiti ai servizi.

Per ciascun mezzo dovrà essere presente una procedura che identifichi i controlli periodici, giornalieri e di inizio turno da effettuare, relativi alla presenza a bordo di tutto il materiale ed alla funzionalità dello stesso. L'esito del controllo deve essere registrato su apposita **lista di verifica** (come previsto dai requisiti della L.R.V. n. 22/2002).

Deve essere data evidenza alla stazione appaltante, tramite stesura di procedura/istruzione operativa, indicante le modalità ed i tempi di intervento in caso di avaria del mezzo durante il soccorso di utenti, approvata dal Direttore del CO 118 di Vicenza.

I mezzi, le apparecchiature ed i presidi, dovranno essere costantemente in buona efficienza, mediante opportune verifiche, come accertate da idonea documentazione (come previsto dai requisiti della L.22/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Pulizia e sanificazione

L'Affidatario dovrà garantire a propria cura e spese, secondo la normativa vigente (Circolare Ministero della Sanità n. 127 del 03.08.1966) la pulizia ordinaria, straordinaria, la disinfezione e la sterilizzazione straordinaria dopo un servizio a rischio infettivo nonché la sanificazione dei mezzi di soccorso e delle attrezzature.

La procedura dovrà essere condivisa con l'Azienda Ulss 8 Berica e dovrà dare evidenza delle modalità e dei tempi di sanificazione dei mezzi e dei presidi/elettromedicali utilizzati e relativa check-list di registrazione degli interventi effettuati (come previsto dai requisiti della L.22/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

I mezzi dovranno essere immatricolati secondo la normativa vigente in materia.

Avvio del servizio

Prima dell'avvio del servizio, l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla conformità delle attrezzature in dotazione ai propri mezzi, alle norme vigenti di sicurezza tecnica e degli impianti e la conformità degli impianti stessi alla Direttiva C.E. sui dispositivi medici.

All'Affidatario sarà richiesta la presentazione di copia autentica dei libretti di circolazione dei mezzi.

Prima dell'inizio del servizio l'Affidatario dovrà consegnare agli uffici competenti dell'Azienda ULSS 8

Berica, relativamente agli automezzi utilizzati per il servizio ed ai mezzi sostitutivi, **una adeguata documentazione attestante lo stato di immatricolazione e di omologazione dei mezzi stessi**; in caso di modifiche successive degli stessi, l’Affidatario dovrà produrre idonea certificazione di conformità in modo tale che risultino agli atti tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni atte a consentire il trasporto pazienti.

ART 5 - ONERI A CARICO DELL’AZIENDA ULSS

I presidi e farmaci necessari per eventuali interventi terapeutici in itinere sono a carico dell’Azienda ULSS 8 Berica ed il loro ripristino e conservazione sono normati dalle relative procedure aziendali.

La fornitura di ossigeno sarà a carico dell’Azienda ULSS 8 Berica.

La biancheria in uso sui mezzi sarà a totale carico dell’Azienda ULSS 8 Berica, sia per quanto riguarda la fornitura che il lavaggio e sarà fornita in misura adeguata al numero e alla tipologia dei trasporti effettuati.

L’AULSS 8 Berica definirà le dotazioni di base (relativamente al materiale fornito: biancheria, farmaci, presidi,.....) e le modalità di ripristino, provvedendo ad un monitoraggio puntuale dei consumi, in rapporto agli interventi eseguiti.

Oltre a quanto riportato nel paragrafo precedente, sono pertanto a carico dell’Azienda i costi relativi ai presidi farmacologici ed ai presidi monouso impiegati per il servizio di seguito elencati:

- farmaci e soluzioni infusionali;
- siringhe, aghi, ago cannule, deflussori;
- materiale di medicazione, disinfettanti;
- tubi endotracheali, sondini per aspirazione, maschere per ossigenoterapia;
- sondino naso-gastrici, cateteri vescicali, drenaggi toracichi;
- elettrodi e piastre adesive per defibrillatori.

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI, STAZIONAMENTO AUTOMEZZI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di soccorso stazioneranno presso le sedi indicate dall’Azienda ULSS 8 Berica, nelle località indicate dal presente capitolato.

I costi di gestione delle sedi operative principali e periferiche saranno a carico dell’Azienda ULSS 8 Berica. Qualora fosse necessario, l’Azienda ULSS 8 Berica si riserva la possibilità di far variare la sede di stazionamento dei mezzi.

Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o di personale non dovranno comportare interruzione nell’operatività del servizio.

La postazione di sosta, quando i mezzi non sono in servizio, è ubicata presso la sede che viene indicata dal fornitore, e approvata dall’Azienda ULSS 8 Berica.

I mezzi di soccorso saranno dotati di apparecchiature radio di proprietà della Regione Veneto in comodato d’uso all’Azienda ULSS 8 Berica, funzionanti sulle frequenze regionali di emergenza sanitaria per i collegamenti con la C.O. 118 SUEM, installate a cura del Servizio RETI RADIO della Regione Veneto.

In caso di furto, smarrimento o rottura, dell’apparecchiatura radio dovrà essere data tempestiva comunicazione alla C.O. 118 di Vicenza, che provvederà alla sua sostituzione con costo a carico dell’Affidatario.

Sui mezzi non potranno essere attivate altre apparecchiature radio ricetrasmittenti o di radiolocalizzazione, se queste sono in conflitto con gli apparati radio regionali.

La manomissione o l'inappropriato utilizzo da parte dell'Affidatario dell'apparecchiatura radio costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART 7 - COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI E FORMAZIONE

Art. 7.1 Requisiti

L'Affidatario dovrà assicurare il servizio previsto con equipaggi composti da:

- 1 autista soccorritore che abbia eseguito con esito positivo il corso avanzato per soccorritore soccorritore (per ambulanze di soccorso);
- 1 infermiere.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dall'Allegato B della DGRV 1515 del 29 ottobre 2015.

In riferimento all'esperienza, il personale infermieristico, delle ODV, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- 1) *esperienza professionale in servizi di emergenza territoriale di almeno 1 anno (con una frequenza minima non inferiore a 600 ore).*

A specificazione di quanto sopra si precisa quanto segue:

Qualora il personale infermieristico non sia in possesso del requisito di cui al punto 1) (limite di anzianità di servizio) dovrà effettuare un periodo di affiancamento presso il SUEM 118 dell'Ulss n. 8 Berica di 24 ore, al termine del quale i tutor dell'Ulss n. 8 Berica valutano la loro preparazione ed eventualmente se e come essa possa essere integrata.

La Centrale Operativa del 118 erogherà a detto personale infermieristico, con le modalità già in vigore presso questa Azienda Ulss, dopo la suddetta valutazione e nel caso ne fossero sprovvisti, la formazione su "Incidente Maggiore" e su "protocolli clinici e modalità operative nell'ambito del sistema 118 provinciale di Vicenza".

Durante tale periodo di affiancamento detto personale dovrà avere adeguata copertura assicurativa con oneri a carico della ODV di appartenenza.

L'Azienda Ulss 8 Berica potrà inserire propri infermieri o altro personale negli equipaggi dei mezzi dell'Affidatario, e in tal senso le garanzie assicurative devono prevedere la copertura degli stessi. In tal caso, l'affidatario dovrà garantire, quale garanzia assicurativa per il personale sanitario di questa Azienda Ulss, la copertura RC Auto e infortuni.

Art. 7.2 Disposizioni in materia di personale impiegato

L'Affidatario dovrà:

- dotarsi di una procedura per la selezione del personale professionale che preveda in dettaglio la valutazione dei titoli, delle competenze e psico-fisica;
- acquisire tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di legge.

- dimostrare l'idoneità alla mansione specifica rilasciata dal Medico Competente.
- mantenere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un fascicolo relativo a ciascun operatore che opera all'interno della stessa; il fascicolo dovrà essere consultabile dall'Azienda Ulss e potrà essere anche in formato elettronico e dovrà contenere il tipo di rapporto di lavoro, dati relativi ai titoli, certificazioni ed attestazioni richiesti e alla formazione/aggiornamento frequentata.
- dare evidenza della tracciabilità dei turni del proprio personale, mantenendo un archivio storico dei turni per un periodo di 5 anni e, per un periodo di 10 anni, la documentazione dei servizi svolti contenenti i dati del personale di equipaggio, consultabile dall'Azienda Ulss.

L'Azienda ULSS 8 Berica potrà chiedere all'Affidatario una verifica dell'idoneità alla mansione specifica degli operatori, qualora ne ravvisi la necessità.

L'Azienda ULSS 8 Berica si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario l'allontanamento del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'Affidatario provvederà a quanto richiesto e alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

L'Affidatario si impegna a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione ed aggiornamento, approvati dal Direttore C.O. 118 di Vicenza, con cadenza almeno annuale e con l'obbligo di comunicare alla C.O. 118 SUEM la relativa effettuazione (Corso Gestione Incidente Maggiore, Formazione specifica sui protocolli clinici in uso, Corso di conoscenza del sistema 118, Corso gestione maxi-emergenze secondo standard approvati dal Direttore della C.O. 118 di Vicenza). Tali corsi sono obbligatori per il personale degli equipaggi delle ODV con le quali verrà stipulata la convenzione per l'affidamento del servizio.

Il personale dell'Affidatario, operante sui mezzi di soccorso è tenuto a frequentare eventuali corsi di formazione prescritti dall'Azienda ULSS 8 Berica o dalla Regione. Gli oneri di questa formazione sono a carico dell'Affidatario. L'Azienda ULSS 8 Berica si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dall'Affidatario, utilizzando all'uopo personale di propria fiducia.

Protocolli clinici

L'affidatario, **prima dell'avvio del servizio**, dovrà dare riscontro alla stazione appaltante della presenza di protocolli clinici approvati dalla C.O. 118 SUEM di Vicenza o disposti dalla stessa, destinati a ciascuna delle tipologie di operatori dell'Affidatario:

- arresto circolatorio
- trauma
- ictus e neurolesione
- infarto miocardico acuto
- perdita di coscienza
- ipoglicemia
- convulsioni
- reintegro volmico
- paziente violento e psichiatrico, TSO
- intossicazione acuta
- sospetta intossicazione da monossido
- incidente maggiore.

Inoltre l'affidatario dovrà dare evidenza della disponibilità dei seguenti protocolli/procedure:

- protocollo per i rischi biologici;
- procedura per il trasporto di pazienti sospetti infettivi;
- procedura per l'impiego dei DPI ad alta visibilità;
- procedura per la segnalazione di criticità, non conformità e di eventi avversi verificatisi durante i servizi e per la presa in carico delle segnalazioni, che preveda l'immediata trasmissione delle informazioni all'Azienda Sanitaria.

Il personale dovrà possedere nozioni adeguate alla propria competenza in merito all'identificazione di near-miss, eventi avversi ed eventi sentinella, nonché sulle procedure relative alla gestione delle relative segnalazioni.

Eventuale personale volontario o in formazione a bordo dei mezzi (in aggiunta all'equipaggio qui definito) dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'allegato B della DGRV 1515 punti B2 e B3.

ART 8 - DIVISE

I componenti dell'equipaggio dovranno indossare obbligatoriamente durante il servizio idonee divise fornite dall'Affidatario, con specifica targhetta con apposto il nome e la qualifica dell'operatore; sulle divise inoltre dovrà apparire un logo riportante la dicitura “ Ditta_AULSS 8 Berica – ...”.

Le caratteristiche delle divise dovranno differire dalle divise giallo fluo in dotazione dal personale dipendente dal Sistema Sanitario Regionale e dell'Azienda ULSS 8 e dovranno rispondere ai requisiti previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale ad alta visibilità e protezione da agenti biologici.

ART 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE (DEC)

L'ULSS 8 BERICA, prima della stipula della convenzione, nominerà il Direttore dell'esecuzione contrattuale – DEC (eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti) che provvederà al coordinamento, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

In particolare, fra l'altro, il DEC avrà i seguenti compiti:

- verifica dell'idoneità delle attrezzature;
- verifica dell'efficacia degli interventi;
- controllo della puntuale esecuzione della convenzione.

ART 10 REFERENTE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà indicare, prima della stipula della convenzione, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione della convenzione nella sua globalità e che si rapporterà con il Direttore dell'UOC interessata (o suoi delegati).

ART 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

I controlli si riferiranno sia agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato e dalla convenzione nonché alla normativa regionale di riferimento.

I controlli potranno essere sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

L'affidatario dovrà assumere l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche

ART 12 – RECESSO UNILATERALE

In caso di sopravvenienze normative e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti questa Azienda Ulss che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Azienda Ulss potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC/raccomandata a.r.

In caso di recesso da parte di questa Azienda Ulss, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto effettivamente e correttamente eseguito a regola d'arte e debitamente documentato.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a questa Azienda Ulss.